

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1448-A

Relazione orale
Relatore ENRIQUES

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 18 giugno 2007

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

presentato dal Ministro per le politiche europee

di concerto col Ministro degli affari esteri

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

col Ministro dello sviluppo economico

col Ministro dei trasporti

e col Ministro dell'interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2007

INDICE

Relazioni:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 3 ^a Commissione permanente	»	9
– della 4 ^a Commissione permanente	»	10
– della 5 ^a Commissione permanente	»	11
– della 6 ^a Commissione permanente	»	13
– della 7 ^a Commissione permanente	»	16
– della 8 ^a Commissione permanente	»	17
– della 9 ^a Commissione permanente	»	19
– della 10 ^a Commissione permanente	»	21
– della 11 ^a Commissione permanente	»	22
– della 12 ^a Commissione permanente	»	23
– della 13 ^a Commissione permanente	»	26
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	27
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	30

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: AMATI)

sul disegno di legge

8 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

Si segnala, in merito all'articolo 3 e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), la necessità di assicurare una disciplina delle sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via non legislativa connotata da coerenza con la disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni di direttive attuate in via legislativa e con quelle già previste da disposizioni vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività.

Si osserva inoltre, in merito all'articolo 9, che l'abrogazione delle vigenti disposizioni di rango primario che vietano l'impiego di coloranti per alcune tipologie di bevande comporta che la disciplina in materia venga demandata a fonti sotto ordinate rispetto alla legge, in particolare a decreti ministeriali; si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di tale intervento, anche in considerazione dell'esigenza di assicurare l'attuazione della normativa comunitaria senza che ciò comporti ingiustificate condizioni di svantaggio per i produttori italiani.

(Estensore: VILLONE)

su emendamenti

6 giugno 2007

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:

– parere contrario sull'emendamento 1.12, che novellando la legge n. 11 del 2005, oltre a travalicare il limite proprio della legge comunitaria annuale, configura il conferimento al Governo in via permanente di una delega in sé perfetta, che solo apparentemente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 76 della Costituzione, determinando uno spostamento di potestà legislativa in capo al Governo e a danno del Parlamento potenzialmente a

tempo indeterminato, laddove invece l'articolo 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo in base a una legge di delegazione sia comunque a titolo precario e destinato ad esaurirsi entro un termine certo, non rimesso alla determinazione dello stesso Governo;

- parere contrario sull'emendamento 5.0.8, il quale, nel prevedere come obbligo l'istituzione di un Ufficio per gli affari comunitari ed europei presso ogni Regione, appare lesivo dell'autonomia organizzativa regionale;

- parere contrario sull'emendamento 6.2 che attribuendo all'AGEA un potere di coordinamento delle attività svolte dalle regioni appare lesivo delle competenze regionali;

- parere contrario sull'emendamento 8.4 che demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative concernenti l'autorizzazione alla vendita diretta delle uova, configurandosi come disposizioni di dettaglio in materia che coinvolge competenze regionali;

- parere contrario sull'emendamento 14.10 che, nel suo comma 1-bis, demanda a un decreto ministeriale la definizione delle sanzioni da irrogare per le violazioni in materia di importazioni di legname;

- parere non ostativo sull'emendamento 14.0.1 a condizione che siano specificati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega così conferita, evitando un generico rinvio a quelli indicati nel disegno di legge n. 1448;

- parere non ostativo sull'emendamento 17.0.1 a condizione che sia specificamente determinato il termine per l'esercizio della delega così conferita, in conformità dell'articolo 76 della Costituzione;

- parere non ostativo sull'emendamento 17.0.3 a condizione che nel suo comma 2 siano specificati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita;

- parere contrario sull'emendamento 18.2 contrario in quanto si prevede la natura vincolante del parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

(Estensore: BIANCO)

su ulteriori emendamenti

12 giugno 2007

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:

- parere non ostativo sugli emendamenti 17.0.1/1 e 17.0.3/1, osservando tuttavia che tali proposte non soddisfano le condizioni formulate, rispettivamente, in merito agli emendamenti 17.0.1 e 17.0.3 nel parere su di essi espresso dalla Commissione nella seduta del 6 giugno;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CASSON)

30 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza formula un parere favorevole, con alcune osservazioni e raccomandazioni.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), la Commissione osserva che la norma riproduce, in maniera sostanzialmente pedissequa rispetto alle precedenti «*leggi comunitarie*», le disposizioni riguardanti i criteri e i principi cui dovranno essere informati in materia di sanzioni, penali ed amministrative, gli emanandi decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie indicate nella legge stessa, introducendo però questa volta un ulteriore criterio di delega, volto a prevedere la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti per la loro irrogazione, al fine di consentire alle amministrazioni stesse di usufruire degli introiti delle sanzioni che esse sono chiamate ad irrogare.

Quanto all'articolo 3, la Commissione si esprime favorevolmente sulla delega biennale, conferita al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria (penale o amministrativa) dei comportamenti che integrano una violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, per i quali però non sono state ancora previste sanzioni penali o amministrative.

Negli articoli 13 e 14, è stata correttamente prevista una delega al Governo, nei termini rispettivamente di sei e di dodici mesi, al fine di coordinare in sostanza le disposizioni normative europee con la normativa nazionale di recepimento delle direttive e al fine di riordinare o comunque di determinare il regime sanzionatorio, in modo da garantire efficacia, proporzione e dissuasività delle sanzioni stesse, in materia rispettivamente di controllo sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità e di importazione di legname.

Gli articoli 17 e 18 (e i correlati successivi articoli) sono i principali articoli venuti all'esame della Commissione.

In riferimento all'articolo 17, la Commissione esprime un giudizio positivo sul conferimento della delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che dia attuazione alla direttiva del Consiglio dell'Unione, relativamente alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, prevedendo altresì specifiche ed autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti e di sorgenti radioattive orfane. Le pene e le previsioni specificate (con particolare riferimento all'obbligo della confisca del materiale sequestrato) appaiono adeguate.

Quanto all'articolo 18, la Commissione valuta positivamente, in particolare, la previsione dell'obbligo del parere parlamentare su tutti gli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, che viene conferita al Governo, per l'attuazione delle decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Si tratta di materie sensibili, per le quali la Commissione ritiene opportuno che il Parlamento, in ragione del carattere particolarmente delicato del tema, sia tempestivamente informato e possa puntualmente intervenire, attivando i suoi ordinari poteri di controllo sull'operato dell'Esecutivo.

Le tematiche principali sono inserite nelle decisioni-quadro attinenti in particolare a:

- lotta contro la corruzione nel settore privato (2003)
- provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (2003)
- confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2005)
- applicazione del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2005).

I successivi articoli 19, 20, 21 e 22 contengono l'esplicitazione dei principi e dei criteri ai quali deve attenersi il Governo nella adozione dei quattro decreti legislativi concernenti le quattro tematiche testé elencate.

Sull'articolo 19, recante principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro n. 568 del 22 luglio 2003, relativamente alla lotta contro la corruzione nel settore privato, la Commissione rileva come l'iniziativa si inserisca nel contesto dei molteplici interventi effettuati a tutti i livelli e in ogni ambito, negli ultimi anni, per punire condotte illecite di soggetti, sia pubblici sia privati, che operano in settori economicamente rilevanti. Si ricorda, nello specifico e a titolo di esempio, come sia ancora all'esame della 3^a Commissione un disegno di legge di ratifica della Convenzione ONU del 2003 in tema di lotta contro la corruzione.

In particolare, la Commissione esprime alcune favorevoli considerazioni sulla norma che prevede l'introduzione nell'ordinamento di una fattispecie criminosa che, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 del codice civile, punisca, con la reclusione da uno a cinque anni, la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio, a seguito della dazione

o della promessa di utilità per sè o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo l'acquisizione di beni o servizi commerciali. Peraltro, a questo proposito, la Commissione ritiene che vadano proposte alcune precisazioni, anche in accoglimento di alcuni emendamenti presentati sia in questa sede, sia direttamente alla 14ª Commissione. Si tratta in particolare di emendamenti volti a specificare e ad estendere le responsabilità penali di cui alla norma in esame ad un più ampio numero di persone e di lavoratori, senza esclusione di coloro che non svolgono attività di vertice, ma che tuttavia non per questo possono essere esentati da responsabilità. In ossequio proprio alla direttiva europea, si ritiene opportuno inserire alla lettera *a)* l'espressione «dipendenti o prestatori di attività lavorativa di qualsiasi tipo» e il riferimento sia a «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari», sia a responsabili della revisione i quali «direttamente o tramite intermediario» svolgono attività qualificata come delittuosa. Infine, relativamente alla lettera *a)*, alla previsione di una sanzione per la «dazione» va aggiunta la fattispecie «della sollecitazione», sempre per armonizzare il sistema con le norme vigenti.

Indi, la Commissione giustizia si esprime favorevolmente in ordine all'introduzione delle altre specificazioni proposte dall'emendamento dei senatori Enriques e Casson anche per le lettere *a-bis)*, *b)* e *c)*.

La Commissione evidenzia la necessità di non duplicare la fattispecie criminosa, inserendola contemporaneamente sia all'interno del libro V, titolo XI, capo IV del codice civile, sia fra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ritenendo opportuno introdurla solo all'interno del codice civile, inserendo una norma di rinvio nel decreto legislativo n. 231 del 2001.

La Commissione ritiene inoltre opportuno prevedere, come elemento integrativo della fattispecie, la previsione di un danno cagionato a terzi.

La Commissione giustizia non ritiene invece opportuno che la nuova fattispecie di reati sia punibile a querela di parte: ciò contrasterebbe con la *ratio* complessiva della norma, ma soprattutto con l'esplicita indicazione del legislatore europeo, che nella direttiva di riferimento considera gli interessi tutelati, che attengono sì alla libera concorrenza, ma pure a fenomeni di corruzione che hanno una indubbia caratterizzazione pubblica. Si considera insomma rilevante e prevalente l'interesse pubblico per la limitazione dei fenomeni di corruzione, anche nel settore privato.

In base all'articolo 20, il Governo viene delegato alla emanazione di un decreto legislativo in tema di blocco dei beni e di sequestro probatorio. Le previsioni della delega sono molto specifiche e si condividono. Rimane valido il termine generale concesso di dodici mesi, che stante la complessità e la delicatezza dei temi trattati, pur stretto, è opportuno che venga confermato.

Analoghe considerazioni e parere favorevole esprime la Commissione giustizia in ordine ai rimanenti due articoli (21 e 22), in materia rispettivamente di confisca di beni, strumenti e proventi di reato e di applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

L'unica ulteriore considerazione che si ritiene di dover fare concerne la necessità di procedere congiuntamente alla redazione dei decreti legislativi in questione che, in parti anche consistenti e rilevanti, trattano materie che si intersecano e che possono avere notevoli influssi l'una sull'altra. Il riferimento più specifico concerne ovviamente i diversi decreti relativi al sequestro, al blocco e alla confisca dei beni, variamente denominati e determinati. Una imprescindibile esigenza di non contraddizione impone una accurata opera di coordinamento.

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: MELE)

8 maggio 2007

La Commissione affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge, formula, per quanto di competenza, una relazione non ostativa.

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore: ZANONE)

16 maggio 2007

La Commissione difesa, esaminato, relativamente agli aspetti di propria competenza, il disegno di legge, formula una relazione di nulla osta.

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ENRIQUES)

sul disegno di legge

15 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di propria competenza, in senso favorevole, con l'osservazione che risulterebbe auspicabile l'indicazione di una stima degli oneri connessi all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, al fine di valutare la congruità della copertura a valere sul Fondo rotativo per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sotto il profilo della correlazione tra gli oneri stimati e le risorse disponibili.

La relazione favorevole è resa alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'articolo 12, dopo le parole: «criteri direttivi fissati dalla stessa», siano inserite le seguenti: «con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge»;

– che all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» siano inserite le seguenti: «con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge», nonché, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma», siano inserite le seguenti: «con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge»;

– all'articolo 14, dopo il comma 2, siano aggiunte le seguenti parole: «Il decreto legislativo è adottato con la procedura indicata nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge.»;

– che agli articoli 15 e 16 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

– che nell'allegato B, siano inserite in fine le parole: «2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore

aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.». Conseguentemente, nell'allegato A, sia soppresso l'ultimo capoverso.

La relazione favorevole è altresì resa ai seguenti presupposti:

- che in relazione allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 6, capoverso 1-*bis*, risultino idonee le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente in capo ai soggetti pubblici ivi indicati;
- che le attività di verifica previste dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), saranno svolte dall'amministrazione designata mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
- che il sistema di sorveglianza e controllo previsto all'articolo 17 possa essere attuato con le ordinarie modalità operative già previste a legislazione vigente.

(Estensore: MORANDO)

su emendamenti

12 giugno 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.0.6, 5.0.7, 11.0.1, 14.9, 14.10, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 11.0.3, 1.11, 5.0.9 e 5.0.10 nonché i subemendamenti 17.0.1/1, 17.0.2/1, 17.0.3/1 e 17.0.4/1, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 14.9, 14.10, 5.0.9 e 5.0.10. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.0.6 e 5.0.7 e parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative.

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: GIRFATTI)

31 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge nonché le direttive comunitarie, di cui si prevede il recepimento nell'ordinamento nazionale, che afferiscono ai profili di proprio interesse, esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

Premesso che secondo l'ultimo rapporto annuale della Commissione europea, aggiornato al 31 dicembre 2005, la Repubblica italiana continua a figurare al primo posto per numero di procedure di infrazione avviate a suo carico per violazione del diritto comunitario o mancata trasposizione di direttive: tale dato implica che lo Stato italiano ha un numero di infrazioni superiore a quello di tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, comprese le Repubbliche di recente adesione all'area comune. Inoltre, per quanto riguarda l'attuazione delle direttive, lo Stato italiano, secondo l'ultima tabella aggiornata all'8 marzo scorso, figura al terzultimo posto per numero di direttive attuate. Secondo la relazione al disegno di legge, aggiornata al 31 dicembre 2006, le procedure ufficialmente aperte sono complessivamente 227, tra le quali figurano otto procedure ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

Emerge, con tutta evidenza, la necessità di sottoporre ad approfondito esame la questione concernente quali interventi di carattere normativo e amministrativo debbano essere eventualmente apprestati, al fine di assicurare una tempestiva adozione delle disposizioni volte all'adempimento degli obblighi comunitari. Tale esigenza è tanto più meritevole di soddisfacimento, in quanto occorre, in duplice prospettiva, assicurare, da un lato, uniformità di regolazione giuridica applicabile nell'ambito del mercato comune, e, dall'altro, limitare a ipotesi di particolare complessità tecnico-normativa il prodursi di situazioni di ricorrente ritardo nel recepimento delle norme comunitarie, con la conseguente apertura di procedimenti sanzionatori a carico dell'Italia.

Sotto tale specifico profilo, potrebbe essere valutata l'opportunità di costituire un'apposita struttura amministrativa, di raccordo tra i vari dicasteri di volta in volta chiamati in causa nel processo di integrazione normativa tra le varie legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

Per quanto riguarda poi alcune direttive in materia di competenza della Commissione, si osserva quanto segue.

Considerato che l'allegato B del disegno di legge in esame include – tra le direttive oggetto di recepimento – la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, si suggerisce alla Commissione di merito di specificare che l'esercizio della delega – dalla cui attuazione non deriveranno comunque oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato – si dovrà conformare ai seguenti principi e criteri direttivi:

- individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori;
- disciplina del regime di responsabilità civile dei revisori, al fine di contenere il costo della raccolta del capitale e di limitare la concentrazione nel mercato della revisione, mantenendo altresì un elevato livello di incentivi ad effettuare una revisione di qualità;
- disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, sulla base di una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla certificazione del bilancio;
- individuazione degli emittenti, delle banche e delle assicurazioni quali enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE;
- chiarimento delle responsabilità rispettive del revisore e del collegio sindacale;
- previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione;
- riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, al fine di renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

Considerato, inoltre, che l'allegato B del disegno di legge in esame include – tra le direttive oggetto di recepimento – la direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alla costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale, si suggerisce alla Commissione di merito di specificare che, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi – oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge comunitaria e ai principi indicati nella direttiva medesima – anche ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) avvalersi – anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale – delle facoltà previste per il conferimento in natura dall'articolo 10-bis della direttiva 77/91/CEE, introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, secondo cui gli Stati membri avranno la facoltà di permettere alle società per azioni, nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti

non in contanti, di non dover ricorrere ad un'apposita valutazione da parte di un esperto indipendente, purché sussistano determinate condizioni prudenziali;

b) non avvalersi – limitatamente alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio – delle facoltà previste dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (I) a (V), della direttiva 77/91/CEE, come modificato dalla direttiva 2006/68/CE. Ai sensi di quest'ultima disposizione, gli Stati membri potranno subordinare a determinate condizioni le acquisizioni, da parte delle società, di azioni proprie, facendo così venir meno il divieto incondizionato di assistenza finanziaria;

c) avvalersi – con riguardo alle sole società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio – della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (I), della direttiva 77/91/CEE, come modificato dalla direttiva 2006/68/CE, confermando il limite del 10% del capitale. Tale ultima disposizione prevede, infatti, che gli Stati membri possano subordinare le acquisizioni, da parte delle società, di azioni proprie, a condizione che il valore nominale o, in sua assenza, il valore contabile delle azioni acquisite non superi un limite determinato dagli Stati membri e comunque non inferiore al 10% del capitale sottoscritto;

d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di azioni proprie da parte di un terzo o per la sottoscrizione, da parte di un terzo, di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale, alle condizioni indicate nell'articolo 23, paragrafo 1, e nell'articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE, come modificato dalla direttiva 2006/68/CE, ossia nei limiti delle riserve distribuibili e subordinatamente a garanzie volte a tutelare gli interessi sia degli azionisti sia dei terzi.

Si consiglia, altresì, di prevedere che il Governo – nell'adeguarsi al principio direttivo di cui alla sopra esposta lettera *d)* – mantenga comunque la deroga di cui all'articolo 2358, comma 3, codice civile (secondo cui i divieti, per le S.p.A., di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni e di accettare azioni proprie in garanzia, non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate) e confermi l'applicazione dell'articolo 2501-bis del codice civile, recante la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (ipotesi, quest'ultima, che si realizza nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra).

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: SOLIANI)

2 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge:

– preso atto che esso rappresenta l'annuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, conferendo una delega all'Esecutivo per l'adozione di decreti legislativi volti a dare attuazione alle direttive elencate negli allegati A e B;

– registrato con favore il carattere innovativo di alcune disposizioni introdotte e, in particolare, la riduzione dei termini per l'esercizio della delega, per la prima volta allineati alla scadenza delle direttive da recepire, a testimonianza della decisa volontà politica dell'Italia a sostegno dell'Unione europea;

– giudicato positivamente l'articolo 11, in materia di compenso agli autori sul prezzo di vendita delle opere d'arte e dei manoscritti, teso a riequilibrare la normativa comunitaria (direttiva 2001/84/CE) con la normativa interna di recepimento (decreto legislativo n. 118 del 2006);

– approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: PROCACCI)

8 maggio 2007

La 8^a Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge:

– premesso che il Capo I contiene, come di consueto, le norme che conferiscono al Governo la delega per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B e ne disciplinano le modalità di esercizio e che fra le direttive di cui all'allegato A di interesse per la Commissione sono da segnalare le direttive 2006/87/CE, del 12 dicembre 2006 e 2006/137/CE, del 18 dicembre 2006 delle quali, nella prima, si considera positivamente la fissazione delle condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per la navigazione interna e l'abrogazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio che disciplinava tale materia, così come, nella seconda, la disposizione dell'adeguamento dei requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 2006/87/CE, ciò in quanto, nell'interesse di un'armonizzazione a livello europeo, è opportuno adottare requisiti tecnici equivalenti per l'intera rete delle vie navigabili interne della Comunità e, in seguito, aggiornarli periodicamente per conservare tale equivalenza;

– ritenendo altresì utile l'adozione della direttiva 2006/93/CE, del 12 dicembre 2006, inerente la disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, materia che investe solo in parte la competenza della 8^a Commissione in quanto concernente la materia dell'inquinamento acustico;

– valutato positivamente l'inserimento nell'allegato B della direttiva 2006/22/CE, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE, la quale è volta a definire norme minime che consentano agli Stati membri di verificare in modo uniforme il rispetto della disciplina sociale nel settore del trasporto su strada;

– ritenuta opportuna la previsione di cui all’articolo 15, con cui si delega il Governo ad adottare norme legislative per integrare e correggere il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale», al fine di adeguarsi a quanto rilevato dalla Commissione europea con la procedura di infrazione 2006/2316 del 12 dicembre 2006;

delibera di riferire favorevolmente.

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: MASSA)

8 maggio 2007

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza:

– ribadita l'esigenza di tutelare il sistema delle denominazioni d'origine, che costituiscono uno strumento di tutela non solo dei produttori agricoli, ma anche dei consumatori di prodotti agroalimentari;

– richiamato altresì il recente dibattito svolto in Assemblea in relazione all'esame di alcune mozioni relative al comparto agroalimentare, nel corso del quale lo stesso rappresentante del Governo, nel prendere atto che, da parte dei diversi Gruppi parlamentari è stata espressa una posizione unitaria e positiva per affrontare e risolvere i grandi problemi dell'agricoltura italiana, ha espresso un parere favorevole, in particolare, sulla mozione che ha richiamato l'esigenza di garantire un adeguato sistema di etichettatura dei prodotti agroalimentari;

per quanto di competenza, formula una relazione favorevole condizionata alla:

a) soppressione dell'articolo 7, sul quale la Commissione esprime una valutazione contraria, per le gravi conseguenze che l'abolizione del sistema di etichettatura dell'origine dei prodotti agroalimentari produrrebbe sul comparto agroalimentare e per le ripercussioni negative che deriverebbero ai consumatori per quanto attiene ai profili della trasparenza sull'origine dei prodotti acquistati, la cui tracciabilità non verrebbe garantita. A tale proposito richiama l'attenzione della Commissione sulle conseguenze che la eliminazione di un adeguato sistema di etichettatura produrrebbe, anche in relazione all'immissione sul mercato di prodotti agroalimentari contraffatti;

b) soppressione dell'articolo 9, sul quale la Commissione esprime altresì una valutazione contraria, sottolineando che l'eliminazione dell'obbligo per le bevande analcoliche, vendute con denominazione di fantasia, di contenere anche un quantitativo di succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento, produrrebbe degli ingenti danni economici al comparto agricolo, che versa in uno stato di grave crisi.

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:

a) richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza che il regime IVA previsto per i succhi di frutta venga equiparato a quello relativo alle bevande analcoliche con denominazione di fantasia, in considerazione degli effetti che l'utilizzo di coloranti di origine sintetica utilizzati in tali bevande può produrre nei confronti, in particolare, dei giovani consumatori, tanto più alla luce della recente campagna informativa promossa al riguardo dal Ministero della salute;

b) in relazione all'articolo 8, rileva l'opportunità di esonerare le vendite dirette effettuate dai produttori avicoli (aventi fino a cinquanta galline ovaiole) dall'obbligo di stampigliatura per le uova, pur prevedendo l'indicazione del nome e dell'indirizzo del produttore nel punto di vendita;

c) in riferimento all'articolo 14, richiama la necessità di prevedere, in relazione alla importazione dei legnami, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni che si riforniscono di legname, di procedere all'acquisto di prodotti, la cui provenienza e qualità sia adeguatamente certificata.

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: CASOLI)

2 maggio 2007

La 10^a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, delibera di riferire favorevolmente.

Raccomanda tuttavia il mantenimento dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, recante disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia, la cui abrogazione è disposta dall'articolo 9 del provvedimento in esame.

Parimenti, raccomanda il mantenimento delle disposizioni della legge n. 204 del 2004, la cui abrogazione è disposta dall'articolo 7 del provvedimento in esame.

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: DI SIENA)

3 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'auspicio che il recepimento della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, avvenga previa adozione di un avviso comune delle parti sociali, finalizzato a valorizzarne l'autonomia contrattuale.

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: BINETTI)

8 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

preso atto che esso è finalizzato a dare adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea attraverso la previsione di una delega nei confronti dell'Esecutivo per l'adozione di decreti legislativi volti a dare attuazione alle direttive elencate negli allegati A e B;

rilevata con favore la previsione secondo cui la delega deve essere esercitata entro il termine di scadenza delle direttive da recepire, poiché ciò consentirà un più solerte adeguamento alla normativa comunitaria;

rilevato che fra le direttive oggetto di delega legislativa vi sono:

– la direttiva 2006/86/CE, concernente la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, nonché di prodotti da questi derivati destinati ad applicazioni sull'uomo;

– la direttiva 2006/88/CE, riguardante le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, le misure preventive contro le malattie negli animali d'acquacoltura e le misure minime di lotta da applicarsi in caso di focolaio di talune malattie degli animali acquatici;

– la direttiva 2006/121/CE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose;

preso altresì atto del contenuto degli articoli 7, 10 e 12 del disegno di legge relativi, rispettivamente, ai seguenti ambiti: abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2004, relative alla classificazione merceologica del vitello e all'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari; modifica del regime sanzionatorio per il mancato rispetto – da parte del tecnico classificatore – della normativa sulle operazioni di classificazione ed identificazione delle carcasse dei bovini adulti macellati; modifica del decreto legislativo n. 214 del 2005 di recepimento della direttiva 2002/89/CE in materia di protezione fitosanitaria contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

espresso apprezzamento per:

talune disposizioni recate nella direttiva 2006/86/CE, come ad esempio l'articolo 6, comma 2, con particolare riferimento alla qualificazione di evento avverso grave per ogni tipo di errore di identificazione o di confusione di gameti o embrioni, in linea con la legge n. 40 del 2004, secondo cui ogni gamete o embrione ha un suo preciso identificativo. Ciò tanto più in considerazione della circostanza che tale norma supera quanto precedentemente previsto dalla direttiva 2004/23/CE che al punto n. 7 delle premesse presenta elementi di ambiguità e di difformità rispetto a quanto contenuto nella legge n. 40;

l'articolo 16, volto ad integrare le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 151 del 2005, in materia di riduzione e controllo delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché di riduzione dei relativi rifiuti attraverso il riciclaggio e altre forme di valorizzazione, che si pone nell'ottica di accrescere la tutela della salute;

l'articolo 17, diretto a dare attuazione alla direttiva 2006/117/EU-RATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, che prefigura forme di tutela comuni per la salute dei lavoratori e dei cittadini;

espresso tuttavia rammarico, con riferimento all'articolo 9, per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 286 del 1961, che subordina l'impiego di coloranti nelle bevande analcoliche alla presenza di succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento, pur comprendendo che ciò consegue all'ineludibile esigenza di adattare l'ordinamento nazionale alle direttive di settore;

ritenendo opportuno un chiaro impegno dell'Italia al fine di promuovere l'adozione di una rigorosa disciplina con riferimento all'importazione di prodotti elettrici ed elettronici, che superi l'attuale sistema di tutela basato prevalentemente sulla previsione del marchio CE, agevolmente contraffabile;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) relativamente all'articolo 7, si invita la Commissione di merito ad approfondire le ragioni dell'asserito contrasto della disciplina interna vigente rispetto alla normativa comunitaria, al fine eventualmente di una sua riformulazione volta a correggere, ma non sopprimere, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e 1-bis del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2004, che - attraverso una disciplina rigorosa, rispettivamente, sulla classificazione merceologica del vitello e sull'obbligo di prevedere il luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari - rivestono rilevanti implicazioni sotto il profilo della tutela della salute pubblica;

2) si raccomanda di riformulare l'articolo 12 demandando al Governo, in sede di correzione del decreto legislativo n. 214 del 2005 di recepimento della direttiva 2002/89/CE in materia di protezione fitosanitaria

contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, l'introduzione - nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni europee - di misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, come ad esempio l'uso di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione;

3) per quanto attiene all'articolo 17, si richiede un controllo attento sulla destinazione dei rifiuti radioattivi e sulle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana;

4) relativamente alla direttiva 2006/86/CE, oggetto di delega legislativa, si invita a verificare che il riferimento, recato all'articolo 2, alle cellule riproduttive non sia in alcun modo da riferire ad embrioni, ma si tratti solo di cellule riproduttive.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: BELLINI)

2 maggio 2007

La 13^a Commissione,

esaminato il disegno di legge,

considerato positivamente che il disegno di legge prevede il recepimento di talune direttive comunitarie in materie ambientali tese al miglioramento della situazione italiana,

esprime relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– anche al fine di consentire alle competenti Commissioni parlamentari di esprimersi al riguardo, dovrebbero essere ricomprese nell'allegato B anche le deleghe attualmente previste dagli articoli 14, 15 e 16 del disegno di legge in esame, che riguardano l'attuazione rispettivamente del regolamento CE n. 2173/2005 relativo alla istituzione di un sistema di licenze FLEGT per l'importazione di legname, della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio ed informazione sul traffico navale e delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

– appare opportuno incentivare la commercializzazione di legname e di derivati del legno certificati ai sensi del sistema di licenze FLEGT anche prevedendo in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di acquistare soltanto legname e derivati del legno muniti della suddetta certificazione;

– appare opportuno promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo le indicazioni contenute nell'Atto Senato n. 786 ed in conformità alla direttiva comunitaria di riferimento, con particolare riguardo alla quota del 25 per cento di energia da produrre mediante il ricorso a tali fonti, nonché dare piena e corretta attuazione alla direttiva 2001/77/CE in materia di finanziamenti e di incentivi alle fonti rinnovabili analogamente a quanto previsto dall'Atto Senato n. 1347.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: CREMA)

2 maggio 2007

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge, in corso di esame presso la 14^a Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;

- considerato che la relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria contiene l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome, nonché il parere espresso, sullo schema di disegno di legge, dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome;

- rilevato che l'articolo 1, settimo comma, prevede che, in relazione alle competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria, come definite dal vigente Titolo V della Parte II della Costituzione, sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, ottavo comma, della legge n. 11 del 2005, ove si riconosce, in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza;

- considerato che la disciplina dei poteri sostitutivi assegna allo Stato un potere sostitutivo delle Regioni e Province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, prefigurando peraltro un'articolata garanzia per le loro specifiche competenze;

- rilevato che l'ottavo comma dell'articolo 1 prevede l'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e Province autonome nelle materie di loro competenza, secondo «modalità di individuazione» delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

- considerato che l'articolo 2, che detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, alla lettera g) richiama il rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza

dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione; considerato altresì che i menzionati principi assumono rilievo costituzionale in virtù di quanto statuito dall'articolo 118 della Costituzione, che li pone alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, mentre la leale collaborazione, pur non espressamente menzionata nel testo costituzionale, è tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali (come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003);

- rilevato che, ai sensi dell'articolo 6, che assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il ruolo di autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità sulla commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, delle banane e dei fiori, è richiesta l'intesa tra il Ministro per le politiche agricole e la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene alla realizzazione della politica interna dell'Agenzia medesima;

- evidenziato che, in relazione all'articolo 7, che abroga talune disposizioni in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, la Conferenza Stato-Regioni nel parere sullo schema di disegno di legge in esame ha sottolineato come la norma sia da sottoporre a particolare approfondimento in quanto «sopprime alcune disposizioni introdotte nella normativa italiana in materia di etichettatura, volte sia alla difesa dell'origine dei prodotti italiani, sia una tutela del consumatore, mediante indicazione esplicita del luogo di provenienza della materia prima agricola per tutti i prodotti agroalimentari»;

- considerato che l'articolo 8, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, interviene con disposizioni di dettaglio in una materia, l'«alimentazione», prevalentemente riconducibile alla potestà concorrente Stato-Regioni; considerato altresì che la previsione che subordina l'efficacia dell'autorizzazione concessa dalla Regione alla iscrizione nell'elenco statale dei centri di imballaggio appare contraddire i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

- rilevato che l'articolo 14, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze per l'importazione di legname nella Comunità europea, stabilisce che il predetto decreto legislativo venga adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni e nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, in relazione agli articoli 7 e 9, l'opportunità di considerare l'introduzione di adeguate misure che consentano una effettiva ed efficace partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comuni-

tari e dell'Unione europea nelle specifiche materie regolate dalle predette disposizioni;

b) valuti la Commissione di merito se non sia opportuno inserire, all'articolo 8, recante disposizioni di attuazione del regolamento CE n. 1028/2006 in materia di commercializzazione di uova, un'espressa clausola di cedevolezza analoga a quella regolata dall'articolo 1 relativamente all'intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge**, il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di **sessanta** giorni.

4. *Identico.*

5. Entro **ventiquattro** mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto **dall'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.**

Soppresso

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi ed i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

Identico

Art. 5

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. *Identico.*

2. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della di-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rettiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, con le norme legislative vigenti nella stessa materia, è prorogato al 30 giugno 2008.

3. *Identico.*

Art. 6.

(*Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11*)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:»;

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo*). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste.»;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) all'articolo 15-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento tali atti della Comunità europea, secondo modalità stabilite di volta in volta d'intesa fra i Presidenti delle Camere e il Governo.»;

d) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario*). - 1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Co-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

munità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera *a*), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma».

2. I commi da 1213 a 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'AGEA è l'autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, **delle banane e dei fiori**, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.a. e **di eventuali organismi di controllo a tale fine individuati e assumendo l'incarico del coordinamento delle attività dei predetti controlli di conformità**. L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito **dai seguenti**:

«1-*bis*. L'AGEA è l'autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.a. L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

1-*ter*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.

1-*quater*. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui al comma 1-*ter*.

1-*quinq*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.».

Art. 8.

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari)

1. L'articolo 1, comma 3-bis, e gli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono abrogati.

Art. 8.

(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova)

1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono loro il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 spiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 9.

(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova)

1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono **a detti centri** il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 spiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma 2.

4. I controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n.419, restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n.419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.

6. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalità di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti prov-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4.**

4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma 3.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vedono ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, recante disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia)

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è abrogato.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13)

1. Alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)» sono inserite le seguenti: «o i centri di assistenza agricola (CAA)»;

b) all'articolo 25, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del 15 ottobre 2001».

Soppresso

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. All'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, le parole: «compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro;».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Identico

Art. 13.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente capoverso:

«articoli di puericoltura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca».

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 2449 del codice civile)

1. L'articolo 2449 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2449. - (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti».

2. Il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente ante-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 12.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma 1.

Art. 15.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi **generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4**, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. **Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 13.

(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n.1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme correttive del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146)

1. Ai fini del coordinamento con la normativa e le raccomandazioni comunitarie ed internazionali, a partire dal 1° gennaio 2008, le modalità di allevamento previste dal numero 22 dell'allegato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono entrambe consentite.

Art. 17.

(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n.1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché di quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4**, uno o più decreti legislativi recanti norme **integrative, correttive, modificative ed abrogative** del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parla-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n.1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n.7, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;

c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n.1889/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;

d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, **nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;

e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettività dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

(Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento (CE) n.2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per l'importazione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica.*

3. *Identico.*

Art. 18.

(Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento (CE) n.2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

legname nella Comunità europea, secondo i seguenti princìpi direttivi:

a) individuazione dell'autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia;

d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) individuazione **di una o più autorità nazionali competenti designate** per la verifica, **mediante le risorse già previste a legislazione vigente**, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

b) *identica*;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, **anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195**;

d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a **integrale** copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Attuazione della direttiva 2006/112/CE)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente:

«**Art. 2. - (Periodo di applicazione).** - **1.** Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».

Art. 20.

(Delega al Governo per la modifica dell'articolo, 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai principi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 di-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 15.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.

Art. 21.

(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

1. All'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione».

Art. 22.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.

2. Il decreto legislativo è adottato con la procedura indicata nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della presente legge.

Art. 16.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il decreto legislativo è adottato **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari** e con la procedura di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, **nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2** della presente legge.

3. **Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 23.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, **nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari** e con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nonché per apportare le modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai principi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 17.

(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo, al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai principi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.

(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo, al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, **ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) prevedere autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane. Prevedere in tali casi la pena della reclusione in misura non inferiore nel minimo ad un anno e nel massimo a quattro anni, congiunta con adeguata pena pecuniaria. Prevedere apposita circostanza aggravante se dal fatto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;

d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;

soppressa

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

deriva pericolo per la vita o la salute delle persone o di danno all'ambiente. Possibilità di prevedere che circostanza aggravante di cui al precedente periodo non possa essere portata in bilanciamento con circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale. Prevedere l'obbligatorietà della confisca del materiale sequestrato, salvo che la legge o accordi internazionali vincolanti per l'Italia non prevedano obblighi di restituzione o destinazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

3. Identico.

Art. 25.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale)

1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-*bis* della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;

b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile;

d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-*bis* della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresì, la disciplina

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile.

Art. 26.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, dell'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i principi e i criteri direttivi di seguito indicati:

a) individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;

b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE, in modo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

da garantire l' idoneità professionale dei revisori;

c) disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;

d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;

e) individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione del numero 13) dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento;

f) previsione, nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE, di soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali;

g) coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale;

h) previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;

i) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Art. 27.

(Delega al Governo per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione)

1. Al fine di completare l'adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai principi contabili internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, estendendo l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio.

2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran)

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 6 e 8 della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) **previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;**

d) **previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;**

e) **previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;**

f) **previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.**

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 29.

(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE
ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO,
ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA
COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDI-
ZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 18.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di decisioni quadro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

blica e con le modalità di cui ai commi 2, 3
e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo
per disciplinare le modalità di finanzia-
mento dei controlli sanitari ufficiali di cui
al regolamento (CE) n. 882/2004 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, nel rispetto dei principi e cri-
teri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e g), nonché dei seguenti principi
e criteri direttivi:

a) prevedere che la determinazione
delle tariffe sia individuata tenendo conto
dei criteri indicati nell'articolo 27 del re-
golamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli operatori
del settore alimentare, dei mangimi e di
quello zootecnico il costo derivante dai
controlli supplementari previsti dal-
l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/
2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, si
applicano, ove di misura superiore a quelle
stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004,
le tariffe fissate dal decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432, o quelle eventual-
mente rideterminate con disposizione re-
gionale, ai fini dell'integrale copertura dei
costi effettivi del servizio prestato.

CAPO III

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE
ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO,
ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA
COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDI-
ZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 30.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di decisioni quadro)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di **sessanta** giorni.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 31.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro V, titolo XI, capo IV del codice civile una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 del codice civile, punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che dà o promette l'utilità di cui alla lettera *a*);

c) introdurre tra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la fattispecie criminosa di cui alla lettera *a*), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) introdurre **nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale** una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta **di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;**

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, **intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio** di cui alla lettera *a*);

c) introdurre fra i reati di cui **alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b)**, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle **entità** nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere nell'ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro;

b) prevedere che:

1) per «bene» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *d*), della decisione quadro;

2) per «provvedimento di blocco o di sequestro» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *c*), della decisione quadro;

3) la «prova» concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

riguardanti un reato di cui alla lettera *d*) del presente comma;

c) prevedere che l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;

d) prevedere che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;

e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera *d*), il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro:

1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;

2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;

f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della coopera-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro;

i) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell'avvenuto blocco o sequestro all'autorità richiedente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall'autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell'autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell'autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;

m) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l'assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del «*ne bis in idem*»; nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro;

n) prevedere che, nell'ipotesi in cui il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l'autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all'autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

p) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un'indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell'ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all'autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;

q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall'autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro, un'indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;

r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;

s) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lettera *d*) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;

t) prevedere l'esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;

u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro, l'attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato)

1. *Identico:*

a) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

2) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

3) applicabilità della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;

b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;

3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;

c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;

d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;

e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l'autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;

f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai principi di cui alle lettere b), c) ed e);

g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Art. 22.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti **degli enti**, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai principi di cui alle lettere b), c) ed e);

g) *identica*.

Art. 34.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie)

1. *Identico*:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall'articolo 1, lettera *a*), della decisione quadro, adottata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;

b) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell'autorità centrale di cui alla lettera *d*), alla competente autorità dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;

c) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall'articolo 1, lettera *b*), della decisione quadro;

d) prevedere un'autorità centrale per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti;

e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all'autorità dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalità di cui all'articolo 4 della decisione quadro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) **individuare** l'autorità centrale **amministrativa** per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti;

e) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell'autorità di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all'articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell'altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilità.

g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;

h) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all'esecuzione della decisione emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della decisione quadro;

i) prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o convertire l'importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall'autorità competente dell'altro Stato membro secondo quanto stabilito all'articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonché dall'articolo 10 della decisione quadro;

l) prevedere l'applicabilità della legge italiana all'esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) prevedere l'applicabilità della legge italiana all'esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche se la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;

m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano può decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall'autorità italiana;

n) prevedere che l'autorità italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione è stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, sì da consentire all'autorità richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l'autorità italiana sospenda l'esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;

o) prevedere che le somme riscosse dall'autorità italiana, in qualità di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;

p) prevedere che la competente autorità italiana informi l'autorità dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalità di cui all'articolo 14 della decisione quadro;

q) disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della decisione quadro;

r) prevedere la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche **nei casi in cui** la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) *identica*;

q) *identica*;

r) *identica*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.

2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).

2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi.

2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Identico.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n.3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

